

CONVENZIONE

L'anno 2016, il giorno 24 OTTOBRE, presso la sede centrale della Azienda USL di Teramo – v. Circonvallazione Ragusa n.1 – Teramo,

TRA

l'Associazione "Comunità dei Missionari della Carità a servizio della Vita"- ONLUS, con sede legale in Chieti, via Montenerodomo, 33 , in persona del Presidente e legale rappresentante, sig.ra Anna Mascarucci,

E

l'Azienda USL di Teramo, con sede legale in Teramo – v. Circonvallazione Ragusa n. 1, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, avv. Roberto Fagnano, nominato giusta delibera di Giunta regionale d'Abruzzo n, 593 del 23.09.2014,

Premesso che

- l'Associazione Comunità dei Missionari della Carità a servizio della Vita"- ONLUS, ha prestato, come da dichiarazione agli atti d'ufficio, la propria opera di volontariato presso il presidio ospedaliero di Atri;
- con formale richiesta la citata Associazione ha richiesto di poter svolgere un progetto di volontariato avente ad oggetto l'assistenza non sanitaria dei degenti presso il nosocomio di Atri, sottoscrivendo all'uopo apposita convenzione;
- l'Associazione è iscritta al registro regionale del volontariato;
- la citata Associazione ha rimesso specifico progetto di volontariato da realizzarsi presso il Presidio Ospedaliero di Atri;
- le parti convengono sulla necessità di disciplinare le modalità di realizzazione del progetto in parola;
- con deliberazione n 1023 del 20.10.2016, è stato approvato lo schema di convenzione fra questa Azienda e l'Associazione

tanto sopra premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art.1 (Premessa)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art.2 (Oggetto)

Il presente atto intende disciplinare l'attività di collaborazione fra l'Associazione Comunità dei Missionari della Carità a servizio della Vita"- ONLUS e l'ASL di Teramo avente ad oggetto la realizzazione del progetto di volontariato, che, seppur non materialmente allegato, costituisce parte integrante della presente



convenzione, relativo all'assistenza non sanitaria ai degenti, privi di sostegno familiare, del presidio ospedaliero di Atri .L'Attività prestata dall'Associazione in attuazione della presente convenzione è sottoposta alla vigilanza e controllo del Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Atri nonché del responsabile del servizio delle professioni infermieristiche del P.O. di Atri.



Art. 3

(Personale e contenuto dell'attività)

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione della AUSL di Teramo per le attività previste un numero congruo di volontari, le cui generalità devono essere preventivamente depositate presso la Direzione Sanitaria del P.O. di Atri, per le attività dedotte in convenzione, in possesso di regolare copertura assicurativa(R.C. terzi+ infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività).

Le attività di assistenza non sanitaria sono le seguenti:

- aiuto e sostegno ai malati nelle loro piccole necessità, in particolare a quelli che non possono contare su un contesto familiare, compreso il recupero delle loro capacità di dialogo;

Il personale impiegato dall'Associazione è, comunque, tenuto ad indossare il camice e ad esibire un cartellino identificativo durante la permanenza all'interno del presidio ospedaliero.

In nessun caso la presente convenzione costituisce rapporto di lavoro subordinato tra i volontari dell'Associazione e la AUSL di Teramo, e dalla stessa non possono derivare oneri a carico del Bilancio dell'Azienda USL di Teramo.

Art. 4

(Durata)

La presente convenzione ha durata annuale e decorre dalla data di stipula della stessa. Le parti hanno facoltà di recedere mediante comunicazione effettuata con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi rispettando un termine di preavviso non inferiore a 30 giorni.

Alla scadenza, l'Associazione e il Direttore del Presidio Ospedaliero di Atri trasmettono al Direttore Generale una relazione circostanziata sull'attività svolta.



Art. 5

(Verifica periodica delle prestazioni eseguite in convenzione)

Il responsabile del servizio delle professioni infermieristiche del P.O. di Atri , ha l'obbligo di verificare e monitorare, almeno trimestralmente, le attività autorizzate con la presente convenzione.

Art. 6

(Modalità e limite per il rimborso spese)

A norma dell'art 11 della L.R. n.37 del 12/08/1993, le spese vive sostenute dall'Associazione - entro il limite massimo di € 1700,00 – comprensive degli oneri per la necessaria copertura assicurativa del personale volontario impegnato nell'attività oggetto della presente convenzione, debitamente documentate e approvate formalmente dal responsabile del servizio delle professioni infermieristiche del P.O. di Atri, verranno liquidate, di norma, alla scadenza della convenzione.



Art. 7

(Trattamento dei dati e segreto d'ufficio)



L'Associazione ed i propri volontari sono tenuti ad osservare tutte le regole stabilite dall'Azienda USL per il personale dipendente in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Nello svolgimento dell'attività, oggetto della presente convenzione, i soggetti di cui al precedente periodo sono tenuti al rispetto delle norme in materia di segreto d'ufficio.

In ogni caso l'Associazione di volontariato è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento dei dati personali imputabile ai suoi associati, dipendenti o collaboratori e si obbliga, con la sottoscrizione del presente atto, a restituire le somme eventualmente pagate dall'Azienda USL di Teramo (in qualità di titolare del trattamento dei dati) a titolo di sanzioni pecuniarie per violazione amministrative.

Il Presidente dell'Associazione di volontariato "Comunità dei Missionari della Carità a servizio della Vita"- ONLUS è il Responsabile dei dati ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 196/2003 per le attività oggetto della presente convenzione .

Art.8

(Registrazione)



La presente convenzione viene inserita nel registro del repertorio delle convenzioni dell'Azienda USL ed , attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, sarà oggetto di pubblicazione, a cura dell' AUSL 4 di Teramo, nei termini e modi previsti dal citato D.lgs. n.33/2013.

Art. 9

(Norma finale)

La presente convenzione viene redatta in duplice originale da consegnarsi – debitamente firmato– a ciascuna delle parti. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti si rimettono alle disposizioni del Codice Civile e alle altre norme vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

AUSL 4 TERAMO

Il Direttore Generale

Avv. Roberto Fagnano



Associazione "Comunità dei Missionari della Carità
a servizio della Vita"- ONLUS

Il Presidente

Sig.ra Anna Mascaracci

Comunità dei Missionari della
Carità a Servizio della Vita
ONLUS
Cod. Fisc. 93016590692